



## MODIFICA DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PRODOTTI ZOOTECNICI

Allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12**  
**“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”**  
**e successive modifiche ed integrazioni**

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: CARNE DI CONIGLIO “AL FIENO”**

**Titolo del disciplinare di produzione** (pagina 4)

Il titolo del disciplinare di produzione viene modificato come segue:

**ERRATA:**

CARNE DI CONIGLIO “AL FIENO”

**CORRIGE:**

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: “CONIGLIO AL FIENO”

**Premessa** (pagina 4)

Nella prima riga della Premessa il testo “coniglio “al fieno”” viene sostituito con “coniglio al fieno”.

**10. Tracciabilità** (pagina 7)

Al punto 1 la parola “distribuzione” viene sostituita con “vendita”.

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: CARNE DI VITELLO “AL LATTE E CEREALI”**

**Titolo del disciplinare di produzione** (pagina 8)

Il titolo del disciplinare di produzione viene modificato come segue:

**ERRATA:**

CARNE DI VITELLO “AL LATTE E CEREALI”

**CORRIGE:**

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: “VITELLO AL LATTE E CEREALI”

**Premessa** (pagina 8)

Nella prima riga della Premessa il testo “vitello “al latte e cereali”” viene sostituito con “vitello al latte e cereali”.

Il secondo periodo della Premessa viene modificato come segue:

**ERRATA:**

Il sistema di alimentazione prevede l'accesso individuale degli animali alla frazione liquida della razione (latte e derivati) per soddisfare il fabbisogno individuale di ogni capo.

**CORRIGE:**

Il sistema di alimentazione prevede l'accesso di tutti i capi contemporaneamente alla razione alimentare (liquida o solida), a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell'animale.

**3. Strutture e impianti** (pagina 8)

Il punto 2 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

2. La frazione liquida della razione (latte e derivati) deve essere somministrata mediante allattatrice automatica o, comunque, in forma individuale.

**CORRIGE:**

2. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere somministrata assicurando l'accesso agli alimenti a tutti i capi contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell'animale.

Il punto 3 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

3. L'accesso alla frazione solida della razione deve essere assicurato a tutti i capi contemporaneamente.

**CORRIGE:**

3. Devono essere previsti locali o recinti adibiti ad infermeria.

**4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento** (pagina 9)

Al punto 3 il numero "150" viene sostituito con "135".

Al punto 4 le parole "non superiore" vengono sostituite con "inferiore".

Dopo il punto 4 viene aggiunto il testo seguente:

5. Il tasso di emoglobina (HGB) dei bovini deve essere superiore a 4,5 mmol/litro, equivalenti a 7,3 g/dl (emoglobina: 1g/dl = 0,62 mmol/litro). I controlli su questo requisito devono essere effettuati con la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi più una volta aggiuntiva sul 20% dei capi, per ciclo di allevamento.

**5. Tecniche di alimentazione** (pagina 9)

Il punto 3 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche (quantità medie per capo e riferite ad un periodo di allevamento pari a 150 giorni; per periodi di allevamento superiori i parametri di cui al primo e secondo trattino devono essere aumentati proporzionalmente):

- quota di latte e derivati non inferiore a 250 kg in sostanza secca;
- quota di alimenti solidi fibrosi non inferiore a 50 kg sulla razione tal quale;
- quota di fibra strutturata, rappresentata da foraggi, non inferiore al 5% della porzione di alimenti solidi fibrosi;
- quota di cereali e foraggi da cereali della frazione solida non inferiore al 60% sulla razione tal quale.

**CORRIGE:**

3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche (quantità per capo e riferite all'intero periodo

di accrescimento):

- quota di prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a 170 kg di sostanza secca;
- quota di cereali e prodotti derivati (apporto di alimenti solidi fibrosi) non inferiore a 60 kg sulla razione tal quale.

Il punto 4, primo trattino, viene modificato come segue:

**ERRATA:**

- latte e derivati;

**CORRIGE:**

- latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati;

Il punto 4, nono trattino, viene modificato come segue:

**ERRATA:**

- grassi vegetali;

**CORRIGE:**

- grassi vegetali e animali, semplici o elaborati (salificati, idrogenati);

Il punto 7 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

7. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.

**CORRIGE:**

7. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale, nel rispetto delle norme vigenti.

I punti 9 e 10 vengono eliminati.

#### **9. Classificazione delle carcasse (pagina 10)**

Nella tabella del punto 1 le parole "non superiore" vengono sostituite con "inferiore".

#### **10. Tracciabilità (pagina 10)**

Al punto 1 la parola "distribuzione" viene sostituita con "vendita".

#### **11. Etichettatura del prodotto (pagina 11)**

I punti 4 e 6 vengono eliminati.

Dopo il punto 5 (novellato 4) viene aggiunto il testo seguente:

5. L'oggettività, la verificabilità e la tracciabilità delle informazioni di cui ai punti 2 e 3 si ottiene applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera.

### **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: CARNE DI VITELLONE/SCOTTONA "AI CEREALI"**

#### **Titolo del disciplinare di produzione (pagina 12)**

Il titolo del disciplinare di produzione viene modificato come segue:

**ERRATA:**

CARNE DI VITELLONE/SCOTTONA "AI CEREALI"

**CORRIGE:**

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: "VITELLONE/SCOTTONA AI CEREALI"

**Premessa** (pagina 12)

Nella prima riga della Premessa il testo "bovino adulto "ai cereali"" viene sostituito con "vitellone/scottona ai cereali".

**3. Strutture e impianti** (pagina 12)

Al punto 2 il numero "50" viene sostituito con "60".

Dopo il punto 2 viene aggiunto il testo seguente:

3. Devono essere previsti locali o recinti adibiti ad infermeria.

**4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento** (pagina 13)

Al punto 2 il numero "4,5" viene sostituito con "4,0".

Al punto 3 il testo "7 mesi consecutivi" viene sostituito con "5 mesi consecutivi per i bovini maschi e 4 mesi consecutivi per le bovine femmine".

Dopo il punto 3 viene aggiunto il testo seguente:

4. La fase di finissaggio corrisponde agli ultimi 60 giorni del periodo di accrescimento-finissaggio, fino alla macellazione.

**5. Tecniche di alimentazione** (pagina 13)

Al punto 2, dopo il primo periodo, viene aggiunto il testo seguente:

In particolare devono essere definite razioni alimentari differenziate per la fase di accrescimento e per quella di finissaggio.

Il punto 4 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

4. La razione alimentare giornaliera deve avere le seguenti caratteristiche (quantità medie riferite all'intero periodo di accrescimento-finissaggio):

- quota di cereali e foraggi da cereali non inferiore al 60% sulla sostanza secca;
- quota di insilato di pianta intera di mais non superiore a 10 kg sulla razione tal quale;
- quota di frazione fibrosa espressa da uno dei seguenti parametri fisici:
  - o NDF (fibra neutro deterosa) > 25% sulla sostanza secca;
  - o particelle della razione aventi dimensione superiore a 2 mm  $\geq$  40% (dopo setacciatura).

**CORRIGE:**

4. La razione alimentare giornaliera deve avere le seguenti caratteristiche:

- quota di cereali e foraggi da cereali non inferiore al 60% sulla sostanza secca (intero periodo di accrescimento-finissaggio);
- quota di insilato di pianta intera di mais non superiore a 12 kg sulla razione tal quale (fase di accrescimento);
- negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato di pianta intera di mais deve diminuire almeno del 25% rispetto al limite massimo consentito di 12 kg (fase di finissaggio);
- quota di frazione fibrosa espressa da uno dei seguenti parametri fisici:
  - o NDF (fibra neutro deterosa)  $\geq$  25% sulla sostanza secca;
  - o particelle della razione aventi dimensione superiore a 2 mm > 40% (dopo setacciatura).

Il punto 5, ottavo trattino, viene modificato come segue:

**ERRATA:**

- grassi vegetali;

**CORRIGE:**

- grassi vegetali semplici o elaborati (salificati, idrogenati);

Il punto 7 viene modificato come segue:

**ERRATA:**

7. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.

**CORRIGE:**

7. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale, nel rispetto delle norme vigenti.

Dopo il punto 7 viene aggiunto il testo seguente:

8. Per gli alimenti zootecnici acquistati presso mangimifici il possesso del requisito "assenza di grassi animali" viene dimostrato dalla dichiarazione di conformità del mangimificio o, se mancante, dagli esiti di visite e analisi degli alimenti almeno semestrali, eseguite dall'azienda di allevamento o dall'organizzazione capo-filiera.

I punti 9 e 10 vengono eliminati.

**9. Classificazione delle carcasse** (pagina 14)

La tabella del punto 1 viene modificata come segue:

**ERRATA:**

Categoria	A – Giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni E – Altri animali femmine
Classe di conformazione	S-E-U-R
Classe di stato d'ingrassamento	2-3

**CORRIGE:**

Categoria	A – Animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi E – Altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi
Classe di conformazione	S-E-U-R
Classe di stato d'ingrassamento	2-3

**10. Tracciabilità** (pagina 15)

Al punto 1 la parola "distribuzione" viene sostituita con "vendita".

**11. Etichettatura del prodotto** (pagina 15)

I punti 4 e 6 vengono eliminati.

Dopo il punto 5 (novellato 4) viene aggiunto il testo seguente:

5. L'oggettività, la verificabilità e la tracciabilità delle informazioni di cui ai punti 2 e 3 si ottiene applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera.

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: LATTE CRUDO E ALIMENTARE (VACCINO)**

**5. Tecniche di alimentazione** (pagina 17)

Al punto 6 viene aggiunto il seguente punto elenco (nono trattino):

- polpe secche di barbabietola;

Al punto 6 viene aggiunto il seguente punto elenco (undicesimo trattino):

- melasso e/o derivati, solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti, in quantità non superiore al 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera;

Il punto 13 viene eliminato.

**10. Requisiti del prodotto** (pagina 19)

La **Tabella 2 - Requisiti aggiuntivi del latte crudo destinato alla caseificazione** viene eliminata.

**13. Tracciabilità** (pagina 19)

Al punto 1 la parola “distribuzione” viene sostituita con “vendita”.